

BREVI NOTE su “Nuova disciplina in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle Province e delle Città Metropolitane e altre disposizioni relative agli Enti Locali”

/ / /

In premessa ed in via generale non si può non esprimere ampia ed incondizionata condivisione all’iniziativa legislativa che mira a restituire dignità costituzionale – amministrativa alle Province.

I richiami dell’U.P.I. e della Corte dei Conti ed ancor più l’obiettivo impasse alla mancata riforma costituzionale, con l’applicazione della l. n. 56/2014, costituente un ibrido tra abolizione e competenze ridotte, tutto ciò postula e giustifica un’organica riforma legislativa delle Province.

Né si può sottacere delle evidenti discrasie sul piano organizzativo e del personale e le disfunzioni nelle competenze residue per il taglio delle risorse.

O O O

Ciò posto dalla disamina del nuovo testo in oggetto emergono delle evidenti criticità impingenti su precetti costituzionali fondamentali oltreché sui principi di rappresentatività, territorialità e funzionalità ispiratori della importante riforma legislativa.

L’art. 10, recante delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali, assegna al Governo la delega ad adottare, entro 12 mesi, la determinazione dei Collegi plurinominali.

Il successivo art. 11 recante <<Modalità transitoria di elezione>>, prevede, nel caso di elezioni precedenti alla emanazione del cennato decreto legislativo, un collegio unico elettorale provinciale.

La suindicata previsione contrasta, a mio avviso con l'art. 51 e 3 della Costituzione, ove la discrezionalità legislativa, pur operante *ratione materiae*, travalica il principio di uguaglianza e di ragionevolezza costituzionalmente garantiti.

In effetti la previsione di un unico collegio elettorale provinciale crea un evidente favor per i candidati dei comuni più popolati, a partire dal Comune capoluogo, a svantaggio dei piccoli comuni, che non avrebbero alcuna rappresentatività in evidente ispreto al cennato criterio ed al criterio di territorialità.

Più coerente ai principi di uguaglianza e ragionevolezza sarebbe, sempre in via transitoria, la previgente determinazione dei collegi provinciali anteriore alla l. 56/2014.

O O O

Ancor più penalizzante, illogica e discriminante è, poi, la previsione di cui all'art. 15 n. 1 che opera una ingiustificata distinzione tra la elezione dei consiglieri provinciali e quella dei presidenti, conferendo prevalenza alla scadenza dei consigli provinciali, cui è legata la durata del mandato elettivo presidenziale pur se ancora in corso.

La suindicata previsione contrasta con l'art. 51 Cost., nella parte in cui risolve, *ope legis*, il mandato elettorale del presidente, annullando non solo il diritto all'elettorato passivo ma contravvenendo, puranco, alla volontà espressa dagli elettori istituzionali rappresentativa dei cittadini di tutta la provincia.

Né si può sottacere che l'oggettiva prevalenza al ruolo ed alle funzioni del presidente, siccome assegnati dall'art. 6 e segg., possa giustificare una omologazione della scadenza del mandato elettorale a quella del Consiglio provinciale, seppur precedente.

Sarebbe più coerente con i principi stessi ispiratori della norma e con i precetti costituzionali di cui agli artt. 3 e 51, una disciplina transitoria che sancisca

STUDIO LEGALE MORCAVALLO

GR. UFF. AVV. ORESTE MORCAVALLO

PATROCINANTE NELLE MAGISTRATURE SUPERIORI

COMPONENTE COMITATO DELEGATI E SEGRETERIA NAZIONALE SOCIETA' ITALIANA AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI

DELEGATO REGIONALE SOCIETA' ITALIANA AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI

PRESIDENTE EM. CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COSENZA

PRESIDENTE ON. DELLA FONDAZIONE SCUOLA FORENSE DELLA PROVINCIA DI COSENZA

l'applicabilità degli articoli 6 e 7 a decorrere dal primo turno elettorale successivo alla scadenza del mandato del presidente.

Peraltro anche esaminando precedenti riforme elettorali l'entrata in vigore delle nuove norme è stata sempre postergata alla scadenza del mandato elettivo, con un termine di delega al Governo ben più ampio.

(avv. Oreste Morcavallo)

